



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 11/18 DEL 11.03.2020

Oggetto: L.R. 11 aprile 2016, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018), art. 16 "Limiti all'accoglimento di garanzie prestate in via professionale". Linee guida per la formazione di una black list.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio richiama l'attenzione sull'urgenza di definire la procedura per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 16 della L.R. n. 5 /2016 in materia di accoglimento delle garanzie prestate in via professionale da banche, assicurazioni e altri intermediari finanziari autorizzati, a beneficio della Regione, delle proprie articolazioni organizzative e dei suoi enti strumentali, in favore di imprese o cittadini richiedenti contributi o agevolazioni a vario titolo, e per la formazione di una "black list" dei soggetti inaffidabili.

A riguardo, l'Assessore rileva che con riferimento alle garanzie rilasciate a beneficio della Regione accade abbastanza frequentemente che i soggetti fideiussori siano inottemperanti, nonostante le garanzie prestate siano in larga maggioranza "a prima e semplice richiesta" e prevedano espressamente "la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale" e "la rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1957 del codice civile". La situazione si presenta con analoghe problematiche anche a livello nazionale e ciò ha indotto diversi enti, tra cui il Ministero delle attività produttive e la Regione Veneto, a redigere una black list dei fideiussori inaffidabili. Dall'esame delle black list (rese pubbliche nei rispettivi siti) emerge come l'inottemperanza degli obblighi connessi alle garanzie rilasciate riguardi anche soggetti di notoria solidità, rendendo ancor più necessario porre un argine al fenomeno. In proposito, la Corte dei conti, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, nella delibera 12/2011/G, auspica "l'attivazione di adeguate iniziative a livello amministrativo, quali la predisposizione di una banca dati condivisa tra le amministrazioni per consentire la conoscibilità da parte delle medesime di una c.d. "black list" in cui iscrivere i garanti inaffidabili, riferendosi l'inaffidabilità non solo all'esposizione debitoria ma anche alla quantità e alla sistematicità di contenziosi instaurati".

Sulla scorta dei suggerimenti forniti dalla Corte dei conti, il citato art. 16 della L.R. n. 5/2016 prevede, al comma 1, che "l'Amministrazione regionale, le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e società partecipate rifiutano le garanzie fideiussorie, rilasciate da banche, assicurazioni e altri intermediari finanziari autorizzati per le quali si siano verificate, nell'ultimo



decennio, una o più delle seguenti circostanze, in relazione a precedenti contratti di fideiussione stipulati a qualsiasi titolo a beneficio dell'Amministrazione regionale, delle proprie articolazioni organizzative e dei suoi enti strumentali:

- a) mancato pagamento, o pagamento a seguito di procedure esecutive, dell'importo garantito, anche con riferimento a una sola garanzia fideiussoria;
- b) reiterati ritardi nel pagamento degli importi garantiti e, nello specifico, il verificarsi:
 - 1. per due volte, del pagamento dell'importo garantito dopo l'iscrizione a ruolo, ma prima dell'avvio delle procedure esecutive;
 - 2. per cinque volte, del pagamento dell'importo garantito dopo l'ingiunzione di pagamento, ma prima dell'iscrizione a ruolo;
- c) sistematicità dei contenziosi conclusi con la soccombenza del soggetto fideiussore.

L'esclusione di cui al comma 1 opera per un periodo di dieci anni dal verificarsi di una delle circostanze di cui al comma 1. L'esclusione non opera con riferimento alle garanzie fideiussorie presentate ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/1 7/CE e 2004/1 8/CE). L'Amministrazione regionale pubblica sul proprio sito internet la lista aggiornata delle banche, delle assicurazioni e degli altri intermediari finanziari per le quali si sono verificate una o più delle circostanze di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1".

L'Assessore rammenta che già la Delib.G.R. n. 38/11 del 30.9.2014, al paragrafo 5.3 dell'all.1, aveva posto in capo al CDR competente per la riscossione coattiva della Direzione generale dei Servizi Finanziari il compito di individuare, anche sulla base dei dati rilevati sul registro informatizzato debitori/creditori, le banche, le assicurazioni e gli altri intermediari finanziari autorizzati per i quali si siano verificate, negli ultimi dieci anni, una o più delle richiamate circostanze. Nelle more dell'attivazione di un registro informatizzato, in cui i diversi CDR possono inserire i dati necessari alla formazione della black list, il CDR della riscossione coattiva ha emanato delle circolari per l'individuazione delle modalità operative con cui devono essere raccolti i dati e con cui tutti i CDR possono richiedere la verifica per singolo soggetto, al fine di stabilire se trattasi o meno di soggetto inadempiente.

L'Assessore rileva che, al fine di dare piena attuazione alla disposizione normativa di cui all'art. 16 della L.R. n. 5/2016, e nelle more dell'attivazione del registro informatizzato, occorre definire



compiutamente le regole per la raccolta dei dati e per la formazione e aggiornamento dell'elenco dei soggetti inaffidabili da inserire in black list.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, pertanto, avuto riguardo anche alla prassi già consolidata e al procedimento notificato al Garante per la protezione dei dati personali, il quale ha espresso in merito il proprio parere favorevole, propone l'adozione delle seguenti direttive.

1. Raccolta dei dati

Con cadenza annuale il CDR della riscossione della Direzione generale dei Servizi Finanziari procede alla richiesta dei dati necessari per il monitoraggio delle garanzie prestate a favore della Regione, delle sue articolazioni organizzative e dei suoi enti strumentali. In particolare, i dati oggetto di rilevazione ed elaborazione riguardano: denominazione, codice fiscale e sede del soggetto fideiussore, oggetto della garanzia e importo, estremi e durata della polizza, data dell'eventuale escussione e data di pagamento o, in mancanza, stato del recupero (ingiunzione di pagamento, iscrizione a ruolo, procedure esecutive avviate), eventuale contenzioso. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, il CDR della riscossione coattiva aggiorna l'elenco dei fideiussori inadempienti e approva con provvedimento dirigenziale la black list.

Ai fini della rilevazione dei mancati o ritardati pagamenti è necessario che l'escussione nei confronti del soggetto garante sia stata effettuata tramite notifica al medesimo:

- a) dell'ingiunzione di pagamento o altro titolo esecutivo emesso nei confronti del debitore principale;
- b) o in mancanza, dell'ingiunzione di pagamento o altro titolo esecutivo emesso direttamente nei confronti del soggetto garante, nell'ipotesi in cui siano autonomamente maturate le condizioni che determinano l'obbligo del medesimo a pagare, indipendentemente dall'insorgere di un'obbligazione in capo al soggetto garantito.

Nell'ipotesi di cui al precedente punto a), assume lo stesso valore dell'ingiunzione di pagamento il provvedimento di revoca disposto ai sensi dell'art. 24, commi 32, 33 e 36, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di revoca dei benefici alle imprese nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Inoltre, per effetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99, il medesimo provvedimento di revoca costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo nei confronti di tutti i coobbligati e quindi anche nei confronti di coloro che hanno prestato garanzia fideiussoria in relazione alle agevolazioni revocate.



Si rinvia per quanto riguarda le modalità di emissione e notifica dei provvedimenti di ingiunzione (o di revoca dei benefici ai sensi del citato art. 24 della legge n. 449/1997), nonché i termini entro cui i CDR titolari dei crediti devono provvedere, a quanto stabilito dalla Giunta regionale, da ultimo, con la Delib.G.R. n. 8/42 del 19.2.2019, allegato 2.

2. Avvio del procedimento di formazione della black list

Sulla base dei dati raccolti, il CDR della riscossione valuta l'incorrere dei soggetti che hanno prestato garanzia in favore della Regione, delle sue articolazioni organizzative e dei suoi enti strumentali, in una delle circostanze elencate nell'art. 16 della L.R. n. 5/2016. Individuati i soggetti da inserire in black list, il CDR della riscossione comunica ai medesimi l'avvio del procedimento per la formazione dell'elenco, assegnando il termine di 30 giorni per la presentazione di eventuali memorie e documenti. Nella comunicazione dovranno essere indicate le circostanze che hanno determinato l'inserimento nella black list e in particolare:

- nel caso sub a), estremi dell'ingiunzione di pagamento, o della cartella esattoriale, notificata al garante e per la quale il pagamento non è stato ancora effettuato o è stato effettuato successivamente all'avvio delle procedure esecutive;
- nel caso sub b), 1., gli estremi delle cartelle esattoriali notificate al garante per le quali il pagamento si è verificato a seguito dell'iscrizione a ruolo, ma prima dell'avvio delle procedure esecutive;
- nel caso sub b), 2., gli estremi delle ingiunzioni di pagamento, per le quali il pagamento si è verificato dopo la notifica al garante ma prima dell'iscrizione a ruolo;
- nel caso sub c), gli estremi delle sentenze che hanno sancito la soccombenza del garante. A riguardo, il contenzioso deve ritenersi sistematicamente concluso con la soccombenza del garante quando riguarda almeno il 60% delle garanzie complessivamente rilasciate dal fideiussore professionale a favore dei soggetti individuati dall'art. 16 della L.R. n. 5/2016 e nel caso in cui si registri una percentuale di soccombenza pari almeno al 60% dei contenziosi attivati. Il contenzioso si intende concluso quando si giunge ad una sentenza non più impugnabile.

3. Permanenza nella black list e variazione dei dati

Il soggetto che è incorso in una delle circostanze indicate all'art. 16 della L.R. n. 5/2016 è escluso dalla possibilità di rilasciare ulteriori garanzie a favore dei soggetti indicati nel medesimo art. 16 per



la durata di 10 anni. Al verificarsi di ulteriori fatti che considerati cumulativamente nell'ultimo decennio integrano una delle circostanze elencate all'art. 16, decorre un nuovo decennio di esclusione. Nel caso sub a), il garante può evitare l'iscrizione nella black list adempiendo al pagamento nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento (di cui al punto 2. della presente deliberazione) o ottenere la cancellazione adempiendo al pagamento anche successivamente, sempre che non siano state avviate le procedure esecutive, e purché, per effetto del ritardato pagamento o dei contenziosi attivati non sia comunque incorso in una delle altre circostanze indicate nell'art. 16 della L.R. n. 5/2016.

Il provvedimento dirigenziale di approvazione della black list acquista efficacia al momento della sua comunicazione ai singoli destinatari a cura del CDR della riscossione. L'elenco è pubblicato entro il 31 ottobre di ciascun anno nel sito internet della Regione, al fine di facilitarne la conoscibilità a tutte le amministrazioni interessate e ai soggetti richiedenti benefici a vario titolo per i quali sia prevista la presentazione di polizza fideiussoria.

4. Regime transitorio

Fino alla prima pubblicazione della black list, prevista per il 31 ottobre 2020, gli uffici interessati della Regione, delle sue articolazioni organizzative, degli enti strumentali e delle società partecipate, potranno richiedere al CDR della riscossione la verifica per singolo soggetto secondo le modalità in uso, ai fini dell'esclusione dal rilascio di ulteriori garanzie.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Servizi Finanziari

DELIBERA

- di approvare le linee guida per la formazione della black list di cui all'art. 16 della L.R. n. 5 /2016 come illustrate in premessa;
- di dare incarico alla Direzione generale dei Servizi Finanziari affinché provveda alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione di un estratto della presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 11/18
DEL 11.03.2020

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Presidente

Christian Solinas